



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Capitaneria di Porto di Monfalcone

Via O. Cosulich n. 24 – Tel. 0481/496611- PEC cp-monfalcone@pec.mit.gov.it - www.guardiacostiera.gov.it/monfalcone

ORDINANZA N° 33/2018

PROCEDURE PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLE NAVI E DEI RESIDUI DEL CARICO E PER L'OTTENIMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE AL MANTENIMENTO A BORDO AI SENSI DEL D.LGS. 182/2003

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Monfalcone:

- VISTA:** La Convenzione Internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, come modificata dal relativo protocollo del 1978 (MARPOL 73/78) ratificata con Legge 29 settembre 1980, n. 662;
- VISTA:** la Convenzione sulla salvaguardia del Mare Mediterraneo dall'inquinamento, adottata a Barcellona il 16 febbraio 1976 e ratificata con Legge 25 gennaio 1979, n. 30;
- VISTA:** la Legge 31 dicembre 1982, n. 979 e ss.mm.ii., recante "disposizioni per la difesa del mare";
- VISTA:** la legge 28 gennaio 1994 n. 84 recante "riordino della legislazione in materia portuale", e ss.mm.ii;
- VISTA:** la Direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27.11.2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico;
- VISTO:** il Decreto dell'ex Ministero della Sanità in data 22.05.2001 recante "misure relative alla gestione e alla distruzione dei rifiuti alimentari prodotti a bordo di mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali";

- VISTO:** il Decreto legislativo del 24/06/2003, n. 182, recante "attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico";
- VISTO:** il Decreto legislativo del 03/04/2006, n. 152, recante "norme in materia ambientale";
- VISTO:** il Decreto legislativo del 06/11/2007, n. 202 recante "attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni";
- VISTO:** il Regolamento per la disciplina delle attività di raccolta rifiuti dalle navi in porto e nella rada, pulizia delle banchine e degli specchi acquei, prevenzione dell'inquinamento e disinquinamento delle acque del porto di Monfalcone, approvato con Ordinanza n. 31/2003 in data 16.07.2003;
- VISTA:** l'Ordinanza n. 30/2004 in data 03.08.2004, come successivamente modificata dall'Ordinanza n. 40/2009 in data 03.08.2009, che ha integrato il Regolamento precitato con disposizioni di dettaglio per il ritiro dei rifiuti prodotti a bordo delle navi e dei residui del carico;
- VISTA:** la circolare 01 RAM 2008 del 11.02.2008 prot. n. RAM/582/2/2008 del Reparto ambientale Marino del Corpo delle Capitanerie di porto;
- VISTO:** il Decreto 22 dicembre 2016 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, che ha modificato l'allegato III del D.Lgs. 182/2003;
- VISTA:** la nota prot. n. 2779/RU in data 10.02.2017 dell'Ufficio delle Dogane di Gorizia – SOT di Monfalcone, relativa al servizio di ritiro dei rifiuti delle navi nelle giornate festive;
- CONSIDERATA** la necessità di aggiornare ed integrare le disposizioni relative al ritiro dei rifiuti e dei residui del carico provenienti dalle navi presenti nel porto e nella rada di Monfalcone, nonché la procedura per il rilascio dell'autorizzazione al mantenimento a bordo dei rifiuti, di cui alle precedenti Ordinanze n. 31/2003 in data 16.07.2003, n. 30/2004 in data 03.08.2004, e n. 40/2009 in data 03.08.2009;
- VISTA:** l'ordinanza 34/2018 del 16/04/2018 con annesso "regolamento per l'espletamento delle formalità di arrivo e partenza delle navi nel porto di Monfalcone attraverso il sistema informatico PMIS (*Port Management Information System*)";
- VISTO:** il "regolamento di sicurezza per la navigazione, la sosta e gli accosti delle navi mercantili e dei galleggianti nel porto di Monfalcone" approvato con propria ordinanza n. 52/2017 in data 29/06/2017;

VISTI: gli artt.17, 66, 68, 71 e 81 del Codice della Navigazione e gli artt. 59, 60, 77 e 82 del relativo Regolamento di Esecuzione(parte marittima);

ORDINA

Art. 1 Generalità

Nel porto di Monfalcone l'attività di ritiro dei rifiuti e dei residui del carico da bordo delle navi, nonché quella di eventuale trattamento e/o conferimento per il successivo smaltimento, anche all'interno delle aree in concessione, deve essere espletato da soggetti debitamente autorizzati e specializzati, in possesso di regolare certificazione che attesti, in relazione alle differenti tipologie di rifiuto trattato, la propria idoneità ad effettuare il servizio.

Nelle more dell'adozione del "piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico" di cui all'art. 5 del D.Lgs. 182/2003, il servizio è svolto dalle imprese autorizzate a norma degli artt. 66 e 68 Cod. Nav. e art. 60 Reg. Nav. Mar., nonché in possesso di ogni ulteriore autorizzazione e/o abilitazione prevista per la gestione delle varie tipologie di rifiuti.

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

1. **nave:** unità di qualsiasi tipo, che opera nell'ambiente marino, inclusi gli aliscafi, i veicoli a cuscino d'aria, i sommergibili, i galleggianti, nonché le unità di cui ai punti 7) e 8);
2. **nave in servizio di linea:** nave che effettua scali in più porti con frequenza e itinerari prestabiliti, a tal fine è necessario che gli scali siano adeguatamente pubblicizzati e che la loro frequenza e regolarità nello stesso porto sia ricompresa in un arco temporale di 60 (sessanta) ore per le navi da passeggeri e/o miste e di 120 (centoventi) ore per le altre tipologie di unità.
3. **Marpol 73/78:** Convenzione Internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, come modificata dal relativo protocollo del 1978, in vigore nell'Unione Europea alla data del 27 novembre 2000 e ratificata con Legge 29 settembre 1980, n. 662;
4. **rifiuti prodotti dalla nave:** i rifiuti, comprese le acque reflue e i residui diversi dai residui del carico, ivi comprese le acque di sentina, prodotti a bordo di una nave e che rientrano nell'ambito di applicazioni degli annessi I, IV e V della Convenzione Marpol 73/78, nonché i rifiuti associati al carico di cui alle linee guida definite a livello comunitario per l'attuazione dell'allegato V della Convenzione Marpol 73/78;
5. **residui del carico:** i resti di qualsiasi materiale che costituisce il carico contenuto a bordo della nave nella stiva o in cisterne e che permane al termine delle operazioni di scarico o di pulizia, ivi comprese le acque di lavaggio (slop) e le acque di zavorra, qualora venute a contatto con il carico o suoi residui; tali resti comprendono eccedenze di carico-scarico e fuoriuscite;

6. **impianto portuale di raccolta:** qualsiasi struttura fissa, galleggiante o mobile all'interno del porto dove, prima del loro avvio al recupero o allo smaltimento, possono essere conferiti i rifiuti prodotti dalla nave ed i residui del carico;
7. **unità da pesca:** qualsiasi imbarcazione equipaggiata o utilizzata ai fini commerciali per la cattura del pesce di altre risorse marine viventi;
8. **unità da diporto:** unità di qualunque tipo a prescindere dal mezzo di propulsione, che viene usata con finalità sportive e/o ricreative;
9. **impresa autorizzata:** soggetto abilitato incaricato del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e dei residui del carico prodotti dalle navi;
10. **raccolta:** il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
11. **raccolta differenziata:** la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
12. **trattamento:** operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;
13. **smaltimento:** qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia, di cui all'allegato B alla parte IV del D.Lgs. 152/2006;
14. **gestione:** la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario;
15. **stoccaggio:** le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006;
16. **deposito temporaneo:** il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti;
17. **rifiuti urbani:** i rifiuti definiti dall'art. 184 comma 2 del D.Lgs. 152/2006, rientranti tra le categorie di cui all'annesso V della Convenzione Marpol 73/78 come emendata;
18. **rifiuti speciali:** i rifiuti definiti dall'art. 184 comma 3 del D.Lgs. 152/2006;
19. **rifiuti pericolosi:** i rifiuti definiti dall'art. 184 commi 4 e 5 del D.Lgs. 152/2006;
20. **rifiuti sanitari:** i rifiuti derivanti da attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca, la cui gestione sia disciplinata con D.P.R. 15 Luglio 2003, 254.

Art. 3 Applicazioni ed esclusioni

- a) La presente ordinanza si applica alle unità navali unità di qualunque dimensione, tipo, categoria e servizio, ormeggiate nel porto di Monfalcone ovvero stazionanti nei punti di fonda di cui al vigente Regolamento accosti.
- b) La presente ordinanza non si applica:
 - 1) alle navi militari da guerra ed ausiliarie;

- 2) alle altre unità navali possedute o gestite dallo Stato, se impiegate solo per servizi statali a fini non commerciali;
 - 3) a tutte le unità da pesca ed alle unità da diporto non commerciale stanziali o in transito nell'ambito portuale di Monfalcone ovvero negli approdi e darsene situati nell'ambito del Circondario di Monfalcone.
- c) E' esclusa dalla disciplina di cui alla presente ordinanza la gestione dei rifiuti che, ad altro titolo, permangono o sono depositati temporaneamente in ambito portuale, quali:
- materiali provenienti da operazioni di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi, da ogni altra movimentazione di sedimenti in ambiente marino, nonché da ogni altra operazione contemplata dal D.M. 24.01.1996 e dal D.Lgs. 152/2006, con particolare riferimento all'art. 109;
 - rifiuti derivanti dalla pulizia delle banchine o delle aree portuali pubbliche, dalla pulizia degli specchi acquei portuali e da attività di disinquinamento;
 - rifiuti originati dalle operazioni portuali e dai servizi portuali come definiti dall'art. 16 della L. 84/1994, dalla movimentazione delle merci ai sensi degli artt. 79 e 82 Reg. Nav. Mar., nonché rifiuti di qualsiasi genere e provenienza giacenti e abbandonati in ambito portuale;
 - rifiuti provenienti dalle attività effettuate all'interno delle aree private o in concessione ai sensi dell'art. 36 Cod. Nav. o art. 18 della L. 84/1994, ovvero in consegna ad Amministrazioni dello Stato ai sensi dell'art. 34 Cod. Nav.;
 - residui del carico non localizzati a bordo delle navi;
 - rifiuti o residui provenienti da unità in costruzione, in allestimento o in riparazione presso i cantieri navali situati nell'ambito del Circondario marittimo di Monfalcone, relativamente ai quali permane l'obbligo, a carico dei concessionari/titolari/responsabili dei precitati cantieri, di provvedere allo smaltimento in osservanza delle norme in vigore.

Art. 4 Notifica

Il Comandante di qualsiasi nave diretta verso il porto di Monfalcone, ad eccezione delle unità da pesca e da diporto non commerciale, dovrà trasmettere alla Capitaneria di porto, tramite il proprio Raccomandatario marittimo attraverso l'apposita funzione del sistema PMIS2, la notifica di cui all'art. 6 del D.Lgs. 182/2003 (allegato 1), secondo le seguenti tempistiche:

- almeno 24 ore prima dell'arrivo nel porto di Monfalcone, ove la destinazione sia certa prima di tale periodo;
- non appena si apprende che il porto di scalo sarà Monfalcone, qualora tale circostanza venga a verificarsi a meno di 24 ore dall'arrivo;
- prima della partenza dal porto di scalo precedente, se la durata del viaggio da quest'ultimo fino a Monfalcone è inferiore alle 24 ore.

Le navi in servizio di linea, di cui agli artt. 6 comma 4 e 7 comma 1 del D.Lgs. 182/2003, forniscono le informazioni di cui al comma precedente in forma cumulativa, con cadenza settimanale alla Capitaneria di porto di Monfalcone ovvero all'Autorità marittima del porto di scalo presso il quale vengono conferiti i rifiuti prodotti dalla nave ed i residui del carico.

Art. 5 Libera Pratica Sanitaria

La Capitaneria di porto di Monfalcone, a seguito di eventuali informazioni pervenute dal competente Ufficio di Sanità Marittima ed Aerea, comunica alle imprese autorizzate al ritiro dei rifiuti le circostanze relative alla pratica sanitaria della nave; l'assenza di comunicazioni in tal senso si intende quale nulla osta da parte della stessa nave all'accesso a bordo.

Art. 6 Conferimento dei rifiuti prodotti dalla nave e relative esclusioni

E' fatto obbligo a tutte le navi che fanno scalo nel porto o stazionano nella rada di Monfalcone di conferire, prima della partenza, i rifiuti prodotti alle imprese autorizzate al ritiro. Sono escluse dal predetto obbligo le navi in servizio di linea come definite nelle premesse.

Per potersi avvalere di tale esenzione, le navi in servizio di linea dovranno avanzare apposita istanza tramite il Raccomandatario marittimo, attraverso il sistema informativo PMIS2, allegando una dichiarazione del comando di bordo attestante la quantità di produzione giornaliera/settimanale/mensile di rifiuti.

Art. 7 Comprovante di scarica

In tutti i casi di conferimento dei rifiuti, ovvero del diniego dell'autorizzazione al mantenimento dei rifiuti a bordo ai sensi del successivo art. 8, è obbligatoria, allo scopo di ottenere il rilascio delle spedizioni alla nave, la presentazione della ricevuta del servizio di raccolta dei rifiuti, prodotta dalle imprese autorizzate. La ricevuta dovrà contenere la chiara suddivisione delle tipologie di rifiuti raccolti secondo la classificazione di cui agli annessi I, II, IV e V della Convenzione Marpol 73/78 come emendata.

Art. 8 Deroga dal conferimento obbligatorio

Fermo restando l'obbligo di cui al precedente art. 6, ai sensi dell'art. 7 comma 2 del D.Lgs. 182/2003, la nave potrà avanzare istanza di autorizzazione al mantenimento dei rifiuti a bordo solo per le seguenti tipologie di rifiuti:

- rifiuti liquidi e residui oleosi provenienti dalla sala macchine di cui all'annesso I della Convenzione Marpol 73/78 come emendata, quali acque di sentina (*bilge water*), morchie/fanghi (*sludge*), ed olii esausti (*dirty oil/waste oil*);
- rifiuti liquidi e acque di scarico provenienti dai servizi igienici, dalla cucina, dall'infermeria e dalla lavanderia di bordo, quali i liquami (*sewage*) di cui all'annesso IV della Convenzione Marpol 73/78 come emendata, e le acque grigie (*grey water*).

Solo in caso di impossibilità al conferimento delle altre tipologie di rifiuti per mancanza del servizio di raccolta, dovuta ad esempio a soste inferiori alle 24 ore nelle giornate festive ovvero in orario notturno, potrà essere avanzata istanza di autorizzazione al mantenimento a bordo anche delle altre tipologie di rifiuti secondo le varie categorie di cui all'annesso V della Convenzione Marpol 73/78 come emendata.

Per l'ottenimento dell'autorizzazione al mantenimento dei rifiuti a bordo il Comando nave, tramite il proprio Raccomandatario marittimo, può avanzare istanza attraverso il

sistema informativo PMIS2, assolvendo all'obbligo dell'imposta di bollo vigente, con almeno 24 ore di anticipo rispetto alla prevista partenza della nave, aggiornando i dati riportati nel modulo di notifica di cui al precedente art. 4. Per le navi provenienti da porti extra UE è necessario allegare all'istanza la seguente documentazione:

- ultima ricevuta di conferimento di acque di sentina (*bilge*) e fanghi/morchie (*sludge*);
- estratto degli ultimi 30 (trenta) giorni del registro rifiuti (*garbage record book*);
- estratto degli ultimi 30 (trenta) giorni del registro idrocarburi (*oil record book*);
- evidenza documentale della presenza di idonee stazioni di ricezione nel successivo porto di scalo per l'accoglimento dei rifiuti per cui si richiede la deroga dal conferimento.

Il personale preposto della Capitaneria di porto di Monfalcone potrà concedere l'autorizzazione al mantenimento dei rifiuti a bordo effettuando opportune valutazioni sulla base dell'analisi dei seguenti elementi:

- sufficiente capacità di stoccaggio per i rifiuti già prodotti e accumulati e per quelli che saranno prodotti fino al momento dell'arrivo presso il successivo porto di conferimento;
- conduzione delle verifiche del caso da parte del personale della Capitaneria di porto, con l'eventuale collaborazione del Consulente chimico di porto e/o del competente Ufficio di Sanità Marittima ed Aerea;
- acquisizione dell'eventuale parere da parte del Consulente chimico di porto e/o del competente Ufficio di Sanità Marittima ed Aerea, nonché dei risultati di eventuali ulteriori verifiche e/o perizie tecniche richieste agli stessi da parte del Raccomandataro marittimo ovvero dalla Capitaneria di porto di Monfalcone;
- produzione, da parte del richiedente l'autorizzazione, di ogni completa ed esatta informazione circa il porto di destinazione della nave e delle strutture di ricezione dei rifiuti in esso presenti;
- accertamento del rispetto di ogni altra eventuale ulteriore prescrizione dettata dalla Capitaneria di porto di Monfalcone e finalizzata alla salvaguardia dell'ambiente marino ed alla prevenzione dell'inquinamento, oltre che del rispetto delle vigenti normative nazionali ed internazionali in materia di igiene ed abitabilità a bordo delle navi.

La dichiarazione del Comando di bordo relativa alla partenza "per ordini" in linea generale non consente la possibilità di ottenere l'autorizzazione al mantenimento dei rifiuti a bordo, tranne nel caso in cui i quantitativi trattenuti siano irrisori rispetto alla capacità di stoccaggio per ciascuna tipologia di rifiuto.

Al buon esito degli accertamenti, il personale preposto della Capitaneria di porto di Monfalcone rilascerà la suddetta autorizzazione tramite l'approvazione della pratica attraverso il sistema PMIS2, che genererà il form previsto (allegato 2) da consegnare al Comando di bordo a cura del Raccomandataro marittimo.

Qualora dagli accertamenti esperiti non risulti una sufficiente capacità di stoccaggio per i rifiuti per i quali è stata richiesta l'autorizzazione al mantenimento a bordo, che saranno prodotti e accumulati durante la sosta nel porto di Monfalcone e durante il viaggio fino al successivo porto di scalo, ovvero qualora nel porto di conferimento previsto non siano disponibili impianti di raccolta adeguati, la suddetta autorizzazione non sarà rilasciata e sarà imposto lo sbarco dei rifiuti prima della partenza della nave.

È fatta salva la facoltà da parte del personale accertatore dell'Autorità marittima di effettuare le ispezioni a bordo ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 182/2003, onde accertare la consistenza dei rifiuti trattenuti e le effettive capacità residue di stoccaggio.

Art. 9 Modalità per il conferimento dei rifiuti di bordo

a) obblighi delle navi

I Comandanti delle navi che approdano nel porto di Monfalcone dovranno provvedere al conferimento dei rifiuti prodotti a bordo, nonché degli eventuali residui del carico, esclusivamente ad una delle imprese autorizzate, specializzate nella gestione, raccolta, trattamento e smaltimento della specifica tipologia di rifiuto che si intende conferire ed in possesso di ogni requisito ed autorizzazione prevista dalla vigente normativa.

I Comandanti delle navi provvederanno alla preventiva suddivisione dei rifiuti prodotti a bordo ed al deposito in contenitori differenziati, secondo le varie categorie previste dall'annesso V della Convenzione Marpol 73/78 come emendata.

b) obblighi delle imprese autorizzate al servizio di raccolta dei rifiuti

Le imprese autorizzate a ritirare i rifiuti e ad assumerne la gestione a norma della vigente normativa, nel corso dell'espletamento del servizio, dovranno:

- effettuare il servizio con personale qualificato, munito di apposite attrezzature, qualitativamente e quantitativamente corrispondenti allo scopo, nonché di dispositivi di protezione individuale e presidi atti a prevenire la trasmissione o diffusione di eventuali agenti patogeni presenti nei rifiuti ritirati;
- assicurare che lo svolgimento del servizio avvenga con mezzi nautici e/o terrestri tecnicamente idonei e debitamente autorizzati dagli Enti/organismi tecnici previsti, ed in particolare muniti di cassoni stagni che impediscano la perdita dei rifiuti ovvero il colaggio degli stessi durante il trasporto fino al luogo di conferimento, trattamento o smaltimento;
- effettuare il trasferimento dei rifiuti dalla nave ai mezzi di raccolta nel pieno rispetto di tutte le prescrizioni di cui al Regolamento per la disciplina delle attività di raccolta rifiuti citato nelle premesse, al D.Lgs. 182/2003 ed al D.Lgs. 152/2006 e loro ss.mm.ii.;
- effettuare il ritiro dei rifiuti differenziati utilizzando idonei contenitori e raggruppando i rifiuti in base a ciascuna categoria in contenitori contraddistinti ed indipendenti;
- effettuare il ritiro dei rifiuti con cadenza giornaliera e comunque entro 24 ore dall'arrivo in porto delle navi; qualora la nave soste in rada per un periodo di tempo superiore alle 24 ore prima dell'ingresso in porto, è fatto obbligo di effettuare il ritiro dei rifiuti con cadenza giornaliera anche in rada;
- avvisare il locale Ufficio delle Dogane in caso di ritiro dei rifiuti nelle giornate festive, affinché lo stesso possa organizzare gli eventuali controlli di competenza al varco di accesso principale all'impianto portuale Portorosega.

Art. 10 Confezionamento dei rifiuti

Durante le operazioni di ritiro dei rifiuti devono essere adottate le seguenti modalità di confezionamento:

- i rifiuti andranno collocati in appositi sacchi stagni, tali da non consentire, durante il trasporto, perdite, trafilamenti o colaggi;
- i predetti sacchi andranno confezionati in modo tale che il loro peso e volume non ne pregiudichi la maneggevolezza;
- i sacchi e/o contenitori contenenti i rifiuti dovranno essere chiusi, raggruppati e collocati, a bordo della nave, in idonei spazi, per il successivo ritiro da parte dell'impresa autorizzata;
- il personale di bordo dovrà provvedere affinché il confezionamento dei rifiuti non causi dispersione, anche accidentale, degli stessi in mare o in banchina;
- per tutte le categorie di rifiuti classificati pericolosi secondo la vigente normativa, andranno adottate opportune modalità di confezionamento, in conformità alla vigente normativa.

Art. 11 Disposizioni finali e abrogazioni

La presente Ordinanza entra in vigore con effetto immediato. Contestualmente sono abrogate le Ordinanze n. 30/2004 in data 03.08.2004 e n. 40/2009 in data 03.08.2009.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente Ordinanza, si rimanda a quanto previsto dal Regolamento per la disciplina delle attività di raccolta rifiuti dalle navi in porto e nella rada, pulizia delle banchine e degli specchi acquei, prevenzione dell'inquinamento e disinquinamento delle acque del porto di Monfalcone, approvato con Ordinanza n. 31/2003 in data 16.07.2003, dal D.Lgs. 182/2003 e ss.mm.ii., dal D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., dalla L. 979/1982 e ss.mm.ii., dal Codice della navigazione, dalla Convenzione Marpol 73/78 come emendata, nonché da ogni ulteriore normativa nazionale ed internazionale inerente la tutela dell'ambiente marino e la prevenzione dell'inquinamento.

Art. 12 Pubblicità e sanzioni

La presente Ordinanza è pubblicata sul sito web www.guardiacostiera.gov.it/monfalcone, all'albo del competente Ufficio ed è inserita nella raccolta ufficiale delle Ordinanze della Capitaneria di porto di Monfalcone. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti a norma della L. 979/1982, del D.Lgs. 182/2003, del D.Lgs. 152/2006, del D.Lgs. 202/2007 e dell'art. 1174 Cod. Nav.

Per le violazioni commesse da unità da diporto, salve le maggiori responsabilità derivanti da diverso illecito comportamento, si applica l'art. 53 comma 3 del D.Lgs. 171/2005.

Monfalcone, li 16.04.2018

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Maurizio VITALE



INFORMAZIONI DA NOTIFICARE PRIMA DELL'ENTRATA NEL PORTO DI:

(Porto di destinazione di cui all'articolo 6 della direttiva 2000/59/CE)

1. Nome della nave, indicativo radio della nave ed, ove presente, numero d'identificazione IMO: _____
2. Stato di bandiera: _____
3. Ora presunta di arrivo (ETA): _____
4. Ora presunta di partenza (ETD): _____
5. Porto di scalo precedente: _____
6. Prossimo porto di scalo: _____
7. Ultimo porto e data in cui sono stati conferiti i rifiuti prodotti dalla nave, inclusi i quantitativi (in m³) e i tipi di rifiuti conferiti: _____
8. Intendete conferire (contrassegnare la casella appropriata):
☐ la totalità ☐ alcuni ☐ nessuno
dei vostri rifiuti in impianti portuali di raccolta?
9. Tipo e quantitativo di rifiuti e di residui da conferire e/o trattenuti a bordo e percentuale della capacità di stoccaggio massima:

Se intendete conferire la totalità dei rifiuti, completate la seconda e l'ultima colonna, se del caso. Se intendete conferire alcuni rifiuti o nessun rifiuto, completate tutte le colonne.

Tipo	Rifiuti da conferire m ³	Capacità di stoccaggio massima dedicata (m ³)	Quantitativo di rifiuti trattenuti a bordo (m ³)	Porto in cui saranno conferiti i rifiuti restanti	Quantitativo stimato di rifiuti che sarà prodotto tra la notifica e il successivo scalo (m ³)	Rifiuti che sono stati conferiti nell'ultimo porto di conferimento di cui al precedente punto 7 (m ³)
Oli usati						
Acqua di sentina oleosa						
Residui oleosi (fanghi)						
Altro (specificare ad es. oli motore usati, etc.)						
Acque di scarico ⁽¹⁾						
Rifiuti						
Plastica						

Rifiuti alimentari	Provenienti da navi che effettuano tragitti internazionali (2)						
	Provenienti da navi che effettuano tragitti comunitari/nazionali						
Rifiuti domestici (ad es.: carta, stracci, vetro, metallo, etc.)							
Olio da cucina							
Ceneri prodotte dagli inceneritori							
Residui operativi							
Carcasse di animali							
Residui del carico (3) (specificare) (4)							

(1) Le acque di scarico possono essere scaricate in mare conformemente alla regola 11 dell'allegato IV della Convenzione Marpol 73/78. Le caselle corrispondenti non devono essere contrassegnate se si intende effettuare uno scarico in mare autorizzato.

(2) Sono da considerarsi: i rifiuti alimentari prodotti da navi provenienti da paesi extra EU e dalla Sardegna secondo quanto disposto dal decreto del Ministero della Salute 22 maggio 2001; le derrate alimentari acquisite al di fuori dell'Unione europea oppure procurate al di fuori dell'Unione europea e portate a bordo da passeggeri o componenti dell'equipaggio.

(3) Può trattarsi di stime

(4) I residui del carico sono specificati e classificati in base ai pertinenti allegati della Convenzione Marpol 73/78, in particolare allegati I, II e V.

Note

1. Tali informazioni possono essere usate per i controlli degli Stati di approdo e per altri scopi connessi con le ispezioni.
2. Gli Stati membri decidono quali organismi riceveranno copie della presente notifica.
3. Il presente modulo deve essere compilato in ogni sua parte, salvo nel caso in cui la nave sia esentata a norma dell'articolo 9 della direttiva 2000/59/CE.

Confermo

- che le suddette informazioni sono accurate e corrette
- che a bordo vi è una capacità dedicata sufficiente per stoccare tutti i rifiuti prodotti tra il momento della notifica ed il successivo porto in cui saranno conferiti i rifiuti.

Data _____

Ora _____

Firma _____



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
AUTORITÀ MARITTIMA DI _____ - GUARDIA COSTIERA**

**MINISTRY OF INFRASTRUCTURES AND TRANSPORTS
HARBOUR MASTER OFFICE AND COAST GUARD**

Autorizzazione n. ____/____

Authorization n. ____/____

**MANTENIMENTO DEI RIFIUTI A BORDO
RETENTION OF WASTES ON BOARD**

Il Comandante del Porto di _____

The _____ Harbour Master,

VISTO il Decreto Legislativo 24 Giugno 2003, n. 182 – attuazione della Direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e per i residui del carico;

Having regard to the Italian Decree No. 182 issued on June 24th 2003 concerning the application of Directive 2000/59/CE of the European Parliament and of the Council on port reception facilities for ship generated waste and cargo residues,

VISTA: la Circolare n. 582/2/2008 in data 11.02.2008 del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare – Reparto Ambientale Marino del Corpo delle Capitanerie di porto-;

Having regard to the circular letter n. 582/2/2008 dated 11.02.2008 of the Environment Ministry – Marine environmental protection Department - ;

VISTA: l'ordinanza n. _____ in data _____ della Capitaneria di Porto di _____;

Having regard to the ordinance No. _____ issued by _____ Harbour Master on _____;

VISTA: l'istanza in data _____ dell'Agenzia Marittima _____ formulata in nome e per conto del Comandante della M/n _____ - bandiera _____, ed intesa ad ottenere, ai sensi dell'Art 7.2 del D.Lgs 182/2003, l'autorizzazione a proseguire il viaggio verso il prossimo porto di scalo senza conferire i rifiuti di bordo;

Having regard to the application dated _____ submitted by Maritime Agency _____ on behalf of Master of M/v _____ - _____ flag, in order to obtain the authorization, as per article 7.2 of the Italian Decree No. 182/2003, to proceed to the next port of call without delivering the ship-generated waste;

ACCERTATO CHE la M/n _____ ha una capacità di stoccaggio sufficiente per i rifiuti già prodotti e accumulati e per quelli che saranno prodotti fino all'arrivo presso il porto di _____;

Having verified that M/v _____ has sufficient dedicated storage capacity for all ship-generated waste that has been accumulated and will be accumulated during the intended voyage until the port of _____;

**AUTORIZZA
HEREBY AUTHORIZES**

Il Comandante della M/n _____ - bandiera _____, n. IMO _____ a proseguire il viaggio verso il porto di _____, mantenendo a bordo i seguenti rifiuti:

The Master of M/v _____ - _____ flag, IMO n. _____ to proceed to the port of _____, retaining on board followings ship-generated waste:

- a) _____ metri cubi di morchie / *cubic meters of sludge*
- b) _____ metri cubi di acque di sentina / *cubic meters of bilge water*
- c) _____ metri cubi altri prodotti / *cubic meters of other products*

Tale autorizzazione è valida per la sosta effettuata nel porto di _____ il giorno _____.

This authorization is valid only for the call in _____ port, on _____.

Copia di questa autorizzazione sarà inviata all'Autorità Marittima di _____.

Copy of this authorization shall be sent to _____ Maritime Authority.

luogo

data

d'ordine

on behalf to the Harbour Master
